SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cannole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cannole (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cannole (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cannole (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 250/05 Area II E.L. del 21 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cannole (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilena Sergi.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Angela Buzzanca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 settembre 2005, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E.-Area 2 del 13 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Angela Buzzanca.

Roma, 19 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgo San Siro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgo San Siro (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgo San Siro (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Escoli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgo San Siro (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35113/AREEL Proc.9055 del 20 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgo San Siro (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cinzia Escoli.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cuorgnè e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cuorgnè (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cuorgnè (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cuorgnè (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 settembre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005001696-Area II del 15 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cuorgnè (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Russo.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Collepasso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Collepasso (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Mauro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Collepasso (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 304/05 del 23 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collepasso (Lecce), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Mauro.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10810

DECETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio provinciale di Treviso ed il presidente nella persona del dott. Luca Zaia;

Considerato che il consiglio provinciale, con deliberazione n. 13 del 10 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Luca Zaia dalla carica di presidente, a seguito dell'avvenuta nomina del predetto amministratore alla carica di assessore della regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Treviso è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Treviso è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del presidente nella persona del dott. Luca Zaia.

A seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Luca Zaia è stato nominato assessore della regione Veneto.

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 13 del 10 giugno 2005; ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente per avere assunto la carica di assessore della regione Veneto, ricorrendo in capo al medesimo la causa di incompatibilità sopravvenuta di cui al combinato disposto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8-*bis* della legge della regione Veneto 30 gennaio 1997, n. 5, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Treviso.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10811

DECETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rosarno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 22 giugno 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciotto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo, allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta dei Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comuna1e di Rosarno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Stefania Caracciolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 22 giugno 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri nel corso della seduta consiliare tenutasi il 29 settembre 2005, con atto contestuale allegato al relativo verbale, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31340/2005/Gab. del 30 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Stefania Caracciolo.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Nughedu San Nicolò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nughedu San Nicolò (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nughedu San Nicolò (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisanna Corda è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì, 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nughedu San Nicolò (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/8532/Area II del 12 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nughedu San Nicolò (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisanna Corda.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Grosseto ed il sindaco nella persona del sig. Alessandro Antichi;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 38 del 16 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Alessandro Antichi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Grosseto è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grosseto è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Antichi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Alessandro Antichi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Toscana.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 38 del 16 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Toscana.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grosseto.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, sono stati eletti il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Nunzio De Capite;

Considerato che in data 5 settembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Aloisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nunzio De Capite.

Il citato amministratore, in data 5 settembre 2005, ha rassegnato le dimissioni, dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/21661/222 del 27 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Aloisi.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Mogliano Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) ed il sindaco nella persona del sig. Diego Bottacin;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 91 del 4 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Diego Bottacin dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Diego Bottacin.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Diego Bottacin è stato eletto alla carica di consigliere della regione Veneto.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 91 del 14 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Veneto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso).

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10816

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2005.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA - Onlus) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 16 giugno 2005, n. 655/2005, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 22 settembre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

05A10965

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 agosto 2005.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2005.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2005.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 430.575 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato del Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 430.575 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2004.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia per un numero complessivo di 203.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 7.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2005

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 234

05A10868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gardenia a r.l.», in Miglionico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 6 ottobre 2005, redatto nei confronti della società cooperativa «Gardenia a r.l.», con sede in Miglionico da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Gardenia a r.l.», con sede in Miglionico, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 13 ottobre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A10823

DECRETO 26 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Borgo Antico - Piccola società cooperativa» a r.l., in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Borgo Antico - Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Formia (Latina), piazza Monte Tripoli s.n.c., costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 21 febbraio 2002, repertorio n. 81418, BUSC n. 4114, codice fiscale n. 02088570599.

Latina, 26 ottobre 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

05A10824

DECRETO 31 ottobre 2005

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del

limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Edilizia Prisma, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carosi Vincenzo, in data 13 aprile 1976, rep. 47643, reg. soc. 2256/76 - Tribunale di Roma, BUSC 23264, codice fiscale 02699320582. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Casa nel Bosco, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ferdinandi Antonio, in data 19 ottobre 1973, rep. 257636, reg. soc. 58801/73 - Tribunale di Roma, BUSC 22410, codice fiscale 07788010580. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Edilfamiglia, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cerini Claudio, in data 7 luglio 1978, rep. 442, reg. soc. 2827/78 - Tribunale di Roma, BUSC 24624, codice fiscale 03319360586. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Allevamento Gregoriana, con sede in S. Gregorio da Sassola (Roma), costituita per rogito notaio Campanili Erminio, in data 5 maggio 1978, rep. 30883, reg. soc. 2360/78 - Tribunale di Roma, BUSC 24542, codice fiscale 03226940587. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Le Ginestre, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Armati Robero, in data 29 settembre 1977, rep. 43357, reg. soc. 4669/77 - Tribunale di Roma, BUSC 23989, codice fiscale 80422470585. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Transport Express, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Spadaro Giuseppa, in data 22 luglio 1993, rep. 25116, reg. soc. 6673 - Tribunale di Roma, BUSC 29369, codice fiscale 04540551001. Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conse-s guenziali.

Roma, 31 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10818

DECRETO 2 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Telesia 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Telese Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti il verbale di ispezione dal quale si evince che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 settembre 2005;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commis-

sario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della seguente società cooperativa:

«Coop. Telesia 2002 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Telese Terme (Benevento) alla via Sant'Agatella n. 7, costituita per rogito dal notaio Claudio Cusani in data 15 febbraio 2002, repertorio n. 25267, codice fiscale n. 01256030626, ex B.U.S.C. n. 1768/311013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 2 novembre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A10825

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera 85 - Soc. coop. a r.l.», in Crispiano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 28 luglio 2003 e quello al 31 dicembre 2002;

la cooperativa risulta inattiva da nove anni;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera 85 - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Crispiano (Taranto), posizione BUSC n. 1730/216797, costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in data 30 maggio 1985, repertorio n. 249469, raccolta n. 25720, codice fiscale n. 00992290734, omologato dal Tribunale di Taranto in data 7 ottobre 1985, REA n. 85919, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 3 novembre 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A10819

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «MITIL 90 - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 25 maggio 1999 e quello al 31 dicembre 1998;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «MITIL 90 - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2171/252961, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 19 dicembre 1990, repertorio n. 35262, codice fiscale n. 01845570736, omologato dal Tribunale di Taranto in data 15 marzo 1991, REA n. 99318, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 3 novembre 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A10820

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CE.SA.S.P.U. - Centro servizi assistenza sociale e pubblica utilità - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

la cooperativa non ha mai presentato bilanci;

non ha mai operato;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «CE.SA.S.P.U. - Centro servizi assistenza sociale e pubblica utilità - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 3162, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Taranto in data 21 febbraio 2001, repertorio n. 190925, raccolta n. 48401, codice fiscale n. 02361790732, REA n. 140219, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 3 novembre 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A10821

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Residenza Giardino - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Emilia n. 113, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 16 febbraio 1973, repertorio n. 54570, posizione BUSC n. 760/123856, codice fiscale n. 00293690731;

2) società cooperativa «Sparviero - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), via Giuseppe Aprile n. 13, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Tullio di Martina Franca in data 30 agosto 1973, repertorio n. 20870, raccolta n. 3669, posizione BUSC n. 849/127222, codice fiscale n. 00257730739;

3) società cooperativa «City Service - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, viale Virgilio, 44, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 23 aprile 1974, repertorio n. 58966, posizione BUSC n. 984/134733, numero iscrizione registro società 4114;

4) società cooperativa «Agri Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Cataldo Nitti n. 71, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Fiordiliso di Taranto in data 28 settembre 1978, repertorio n. 375, raccolta n. 43, posizione BUSC n. 1228/163085, codice fiscale n. 00331980730;

5) società cooperativa «A.J.P.A.C. - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Sava (Taranto), via Garibaldi n. 38, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe

Grasso di Sava in data 1° luglio 1980, repertorio n. 5456, raccolta n. 2513, posizione BUSC n. 1361/178380, codice fiscale n. 00403330731;

6) società cooperativa «Informatica 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Metaponto n. 114, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mobilio di Taranto in data 8 febbraio 1982, repertorio n. 2175, raccolta n. 1010, posizione BUSC n. 1462/190001, codice fiscale n. 00467060737;

7) società cooperativa «Casalnuovo - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria, via Schiavoni Carissimo n. 7, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 2 marzo 1981, repertorio n. 101166, raccolta n. 26332, posizione BUSC n. 1646/208910, codice fiscale n. 00437380736;

8) società cooperativa «Jonica Allevamenti - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Orsa Minore n. 4, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 19 marzo 1987, repertorio n. 70319, raccolta n. 9018, posizione BUSC n. 1932/229198, codice fiscale n. 00795920735;

9) società cooperativa «Cres - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, viale Trentino n. 24, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 18 maggio 1993, repertorio n. 48613, raccolta n. 6116, posizione BUSC n. 2305/263012, codice fiscale n. 01925670737;

10) società cooperativa «Euroservice - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Sava, via Giuseppe Garibaldi n. 31, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 27 gennaio 1994, repertorio n. 17579, raccolta n. 5452, posizione BUSC n. 2321/266855, codice fiscale n. 01959000736;

11) società cooperativa «La Fiaba di Peter Pan - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Pala n. 51, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 22 ottobre 1996, repertorio n. 938, raccolta n. 126, posizione BUSC n. 2460/276852, codice fiscale n. 02117850731.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 3 novembre 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A10822

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 2005.

Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera *h)*, l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 10;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le norme della serie EN 50083;

Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;

Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4;

Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza generale del 21 giugno 2005;

Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo

1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;

b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;

c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;

d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera *c)*;

e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;

f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

Art. 3.

Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.

2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.

3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 4.

Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.

2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

Art. 5.

Qualità di ricezione

1. La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 6.

Criteri realizzativi

1. L'impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.

2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.

Art. 7.

Individuazione dei segnali

1. L'installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

Art. 8.

Distribuzione dei segnali

1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.

2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti:

a) segnali terrestri secondari;

b) altri segnali.

Art. 9.

Documentazione tecnica

1. L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 10.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

2. Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

Roma, 11 novembre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A10912

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 novembre 2005.

Proroga del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, di cui alla circolare del Ministro delle attività produttive 29 luglio 2005, n. 946204, relativa alla misura 2.1.c del Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale» Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Networking.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pacchetto Integrato di Agevolazioni PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Vista la circolare n. 946204 del 29 luglio 2005 del Ministro della attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2005, con la quale è stato emanato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la specifica Misura 2.1.c denominata PIA Networking e che stabilisce, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze, fissando il termine nei novanta giorni successivi alla pubblicazione della stessa circolare nella *Gazzetta Ufficiale* ed individuando il relativo ufficio preposto al ricevimento delle istanze;

Visto l'ordine di servizio n. 22 del 25 ottobre 2005, con il quale sono attribuite all'Ufficio C1 «Gestione interventi per l'innovazione tecnologica» della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese le competenze aggiuntive per gli interventi relativi alla Misura 2.1.c del P.O.N. - PIA Networking.

Considerato che sono stati proposti dalle imprese numerosi quesiti in ordine a problematiche interpretative e tenuto conto della complessità tecnica dei progetti di massima da presentare;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, unitamente al relativo progetto di massima, di cui alla circolare del Ministro della attività produttive n. 946204 del 29 luglio 2005 relativa alla Misura 2.1.c. del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» Pacchetto Integrato di Agevolazioni PIA Networking è prorogato al 15 dicembre 2005.

2. L'istanza deve essere presentata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1 «Gestione interventi per l'innovazione tecnologica» - via Giorgione 2B - 00147 Roma, ed inoltrata unicamente a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A10913

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2005.

Iscrizione della varietà «Ninfa» nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata:

codice SIAN: 008744;

varietà: Ninfa;

responsabile conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a aquello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A10907

DECRETO 2 novembre 2005.

Modificazione della denominazione di varietà di colza «Esella» dal registro dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001, *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di colza denominata «Esella»;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Esella» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di colza «Esella», iscritta con decreto ministeriale del 6 novembre 2001, è modificata in «Ella».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A10908

DECRETO 2 novembre 2005.

Modificazione della denominazione della varietà di girasole «Dedalo» dal registro dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «Dedalo»;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Dedalo» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «Dedalo», iscritta con decreto ministeriale del 20 marzo 2003, è modificata in «Casandra».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A10909

DECRETO 2 novembre 2005.

Variazione della denominazione della varietà di girasole «Sanora» dal registro nazionale dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2004, *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «Sanora»;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Sanora» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «Sanora», iscritta con decreto ministeriale del 17 marzo 2004, è modificata in «Sannora».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A10969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2003. (Deliberazione n. 52/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2002 già trasmessa dal Ministro degli affari esteri al Parlamento;

Vista la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2003, trasmessa dal Ministro degli affari esteri con nota n. 12096 del 12 gennaio 2005, concernente fra l'altro: la situazione internazionale, l'attività della cooperazione italiana, l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel 2003, la cooperazione bilaterale, finanziaria, multilaterale e decentrata, le organizzazioni non governative (ONG), le attività umanitarie d'emergenza, la cooperazione bilaterale per aree geografiche e Paesi;

Viste inoltre le relazioni per gli esercizi 2002 e 2003 predisposte, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 49/1987, dal Dipartimento del tesoro sulle attività di propria competenza svolte in materia, concernenti l'operatività di banche e di fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso degli anni 2002 e 2003;

Prende atto, della relazione annuale indicata in premessa, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2002, già trasmessa dal Ministro degli affari esteri al Parlamento;

Delibera

l'approvazione della relazione annuale indicata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'italia nell'anno 2003 e dell'allegata relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, per il medesimo anno.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 376

05A10967

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania: tratta Giampilieri-Fiumefreddo. (Deliberazione n. 62/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio Plurimodale Tirrenico - Nord Europa», tra i sistemi ferroviari, la infrastruttura denominata «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania» con un costo di 12.291,674 meuro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Sicilia, tra i «Corridoi ferroviari» include la «linea Messina-Catania-Siracusa»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, alla voce «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania» inserisce l'intervento «Messina-Catania: Giampilieri-Fiumefreddo» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 febbraio 2005, n. 75 — integrata con le note 4 marzo 2005, n. 130, e 15 marzo 2005, n. 146, nonché con «note integrative» del maggio 2005 — con

la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «Raddoppio linea ferroviaria Messina-Catania: tratta Giampilieri - Fiumefreddo», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto preliminare;

Considerato che la «tratta siciliana dell'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania» è compresa tra le «lnfrastrutture di preminente interesse nazionale a carattere interregionale» individuate nell'intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione siciliana il 14 ottobre 2003;

Considerato che l'intervento è altresì incluso nel Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;

Considerato inoltre che l'opera è inclusa nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) — edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che l'opera stessa è ricompresa tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che troveranno esplicitazione nel 4° *addendum* al citato Contratto di programma, attualmente in fase di formalizzazione;

Considerato che l'asset di riferimento del progetto in esame è rappresentato dalla linea ferroviaria di collegamento di tre importanti centri urbani: Messina, Catania e Siracusa;

Considerato che alla realizzazione del disegno di rete suddetto concorrono numerosi progetti inseriti in documenti programmatori complementari ed in particolare concorrono, oltre al raddoppio della tratta Messina - Catania come specificato nella successiva «presa d'atto», il raddoppio della Messina-Siracusa nella tratta Fiumefreddo-Giarre e sistemazione della stazione di Siracusa, completamente finanziato nell'ambito del citato Contratto di programma e inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche ai fini dell'accesso alla procedura della legge n. 443/2001, nonché il raddoppio della tratta Catania-Siracusa — articolato in due fasi funzionali — e la fase propedeutica della velocizzazione della tratta a semplice binario tra Bicocca e Targia, entrambi ricompresi, tra i progetti *ex lege* n. 443/2001, nel menzionato PPI;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato, assieme al raddoppio della tratta Bivio Zurria-Catania Acquicella e Catania Ognina-Catania Centrale, consente il completamento del raddoppio della Messina-Catania, posto che sono già attivate le tratte raddoppiate Messina-Giampilieri, Fiumefreddo - Catania Ognina e Catania Acquicella-Bicocca e considerato che è stato già approvato da questo Comitato il progetto preliminare del raddoppio della tratta Catania centrale-Acquicella, con conseguente interramento della stazione centrale di Catania, e finanziata la relativa progettazione definitiva (delibera 29 settembre 2004, n. 45);

che dopo il completamento del suddetto progetto, considerando anche le risultanze degli altri menzionati progetti *in itinere* sull'intera direttrice Messina-Catania centrale, la linea ferroviaria avrà le caratteristiche di un doppio binario elettrificato esteso 93,279 km;

che più specificatamente la realizzazione del raddoppio ferroviario in esame risponde a più obiettivi:

eliminare gli attuali «colli di bottiglia» costituiti dai passaggi dal doppio binario al semplice binario;

uniformare i regimi di circolazione;

incrementare il traffico, specie sui tratti afferenti i nodi di Messina e Catania;

sviluppare il trasporto merci da e verso le aree industriali di Catania, Priolo e Augusta;

avviare un servizio metropolitano comprensoriale al servizio della città di Catania;

migliorare i livelli di sicurezza e regolarità della circolazione;

sopprimere i passaggi a livello esistenti;

recuperare produttività in termini di economia di gestione;

che i miglioramenti del servizio offerto sono individuati:

nell'aumento della velocità commerciale media sulla Messina-Catania dagli attuali 73 Km/h a 107,5 Km/h per i treni a lungo percorso e da 65 Km/h a 81 Km/h per i treni locali, con conseguente riduzione dei tempi medi di circa venticinque minuti per il traffico a lungo percorso e di diciotto minuti per il trasporto locale;

nell'ottimizzazione e velocizzazione del trasporto con cadenzamento treni nelle tratte afferenti i nodi;

nell'utilizzazione della tratta Letojanni-Catania centrale-Lentini per un servizio di tipo metropolitano comprensoriale;

che, a causa delle particolari difficoltà orografiche, il raddoppio nel tratto Giampilieri-Fiumefreddo consiste

nella realizzazione di un tracciato completamente nuovo, che si sviluppa per circa l'85% in galleria, e nel successivo abbandono della linea storica;

che il progetto in esame sviluppa i contenuti dello studio di fattibilità predisposto da RFI S.p.A. nel 2001 per il completamento del raddoppio della linea Messina - Catania nel tratto considerato e che l'alternativa scelta risponde all'esigenza di non compromettere l'espansione urbanistica dei comuni a ridosso del mare ed alla necessità di sfruttare, per l'ubicazione delle fermate e delle stazioni, le incisioni vallive per l'ubicazione delle finestre;

che l'intervento sarà realizzato in due fasi funzionali:

tratto funzionale 1°: raddoppio del tratto compreso tra Fiumefreddo e Letojanni, con innesto sulla linea esistente per mezzo dell'interconnessione ubicata a ridosso della nuova fermata di Taormina;

tratto funzionale 2°: completamento del raddoppio del tratto compreso tra Taormina e Giampilieri, con successiva dismissione della linea storica;

che con nota del 10 giugno 2003, n. 847, RFI S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunicando il formale avvio della procedura mediante invio del progetto — a cura della società ltalferr S.p.A., incaricata della progettazione — agli altri Ministeri interessati ed ai Servizi competenti della Regione Siciliana, e mediante pubblicazione di avviso sui giornali quotidiani locali e nazionali;

che in data 31 dicembre 2003 è intervenuto il differimento dei termini di istruttoria a seguito di richiesta di integrazioni formulata, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 190/2002, dalla Commissione speciale VIA;

che in data 10 marzo 2004 il soggetto aggiudicatore ha integrato la documentazione richiesta dal predetto Ministero;

che con nota del 27 maggio 2004, prot. n. GAB/2004/5253/B05 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il parere positivo, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla suddetta Commissione;

che con nota del 3 giugno 2004, n. 423, la Regione Siciliana — Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti — Dipartimento trasporti e comunicazioni, si è espressa positivamente, con prescrizioni, trasmettendo poi — rispettivamente con note 14 giugno 2004, n. 454, e 12 luglio 2004, n. 540 — i pareri favorevoli con prescrizioni, della Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali — Servizio beni architettonici, paesaggistici, naturali, naturalistici e urbanistici — di Messina e di Catania;

che con nota del 5 maggio 2005, prot. n. 0708407/4797/2005, il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, recependo i suddetti pareri delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali di Messina e di Catania, nonché il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali — Servizio per i beni archeologici di Catania, esprime parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, evidenziando quali osservazioni avanzate in sede istruttoria vengono accolte in linea di principio e debbano quindi essere approfondite successivamente;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.A.;

che il predetto soggetto aggiudicatore intende affidare la redazione del progetto definitivo alla ltalferr S.p.A.;

che la modalità prevista di affidamento dei lavori è l'affidamento a contraente generale;

che i tempi di realizzazione dell'intervento sono stimati in 6/7 anni e si svolgeranno tra il 2007 ed il 2013, con entrata in esercizio nel 2014 e funzionamento a pieno regime dal 2016;

che il CUP del progetto è J11H02000070008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto, al netto dell'IVA, è pari a 1.970 Meuro, così articolato:

(Meuro)

Voce	Importo	Percentuale
opere ferroviarie	1.727	87,7
opere extralinea e di riambientalizzazione	92	4,7
servizi di ingegneria e alta sorveglianza	105	5,3
costi interni RFI (fino alla consegna dell'opera)	10	0,5
spese generali del committente	36	1,8

che il suddetto importo include 5,44 Meuro per acquisizione aree e 67,60 Meuro per opere compensative, nonché una voce per imprevisti (165 Meuro) pari al 10% del «costo totale delle opere»;

che la copertura finanziaria per l'intero progetto è così ripartita:

Contratto di programma 1994-2000, 258 Meuro;

primo *addendum* del Contratto di programma 2001-2005, 28 Meuro;

fondi FESR (riprogrammazione di cui al PPI - aprile 2004), 172 Meuro;

che il completamento della copertura, per 1.512 Meuro, secondo le indicazioni del citato PPI è a carico delle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, quale ulteriore apporto al capitale sociale

di RFI, e che l'impegno sarà formalizzato, in sede di stipula del 4º *addendum* al menzionato Contratto di programma 2001-2005;

che l'analisi costi-benefici — condotta calcolando in venticinque anni il relativo orizzonte temporale, consi derando la valorizzazione a prezzi costanti 2002, utilizzando l'approccio della «analisi di efficienza» e utilizzando un tasso di sconto pari al 5% (così come raccomandato dalla «Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici») — presenta un valore attuale netto economico (VANE) di oltre 902 Meuro che conferma l'opportunità dell'intervento, mentre l'analisi di redditività del progetto evidenzia un tasso di rendimento interno economico quantificato nel 9,88%;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Raddoppio linea ferroviaria Messina - Catania: tratta Giampilieri - Fiumefreddo».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.970 Meuro costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, e debbono essere sviluppate in sede di progettazione definitiva.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte dell'allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo, provvederà a confermare che, a seguito della stipula del 4º *addendum* al Contratto di programma 2001-2005 con RFI, il costo del progetto in esame — così come specificato nella «presa d'atto» — trova completa copertura.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni di cui al punto 1.3.

3.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.4. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 368

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. Prescrizioni.

1.1. Carattere generale.

a) recepire e sviluppare le misure di mitigazione e compensazione, sia puntuali che di carattere generale, già previste nello SIA, nelle successive integrazioni e nelle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici; inserire nei capitolati d'appalto le prescrizioni relative alla mitigazione e compensazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere;

b) predisporre un Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le Linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA;

c) nel Programma lavori, allegato al progetto definitivo, anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;

d) redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento;

e) prevedere la realizzazione delle opere di sistemazione a raccordo tra gli elementi strutturali in progetto ed il territorio con l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

1.2. Relative a flora, fauna e insediamenti agricoli.

a) dare continuità all'ambiente, realizzando opportune «reti ecologiche», in corrispondenza delle scarpate ferroviarie, degli imbocchi delle gallerie e lungo i viadotti particolarmente nell'attraversamento del Parco e pSIC dell'Alcantara, del Torrente Letojanni, della Fiumara d'Agrò e degli altri corsi d'acqua;

b) privilegiare l'impianto di specie che consentano la diversità biologica nelle sistemazioni a verde perseguendo lo scopo dell'integrazione ecosistemica della flora autoctona ad alto e medio fusto, garantendone la manutenzione anche tramite convenzioni con gli enti locali;

c) fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; fare inoltre riferimento, ai fini della progettazione definitiva, al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» della Regione Lombardia ed al «Manuale di ingegneria naturalistica» della Regione Lazio o ad altri manuali qualificati;

d) prevedere l'esecuzione delle opere relative all'attraversamento dei torrenti con tecniche tali da non influire sull'interscambio dei tessuti di microrganismi tra sponde ed alvei e che mantengano inalterato l'equilibrio dell'ecosistema fluviale e della qualità ambientale; il ripristino delle opere trasversali non impedisca la risalita della fauna o l'attecchimento della flora;

1.3. Relative a idraulica, idrogeologia geologia, geotecnica.

a) prevedere, nel Capitolato speciale d'appalto, per la fase di realizzazione dei viadotti, laddove siano presenti falde superficiali:

le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate;

b) approfondire le modalità di smaltimento delle acque reflue, provenienti dalle aree di cantiere, dai rilevati e dalle gallerie, e determinare per i luoghi di recapito finale la natura e la permeabilità dei litotipi nonché la struttura dell'acquifero ricevente, facendo ricorso ad adeguati studi idrogeologici ed indagini geognostiche;

c) il letto dei torrenti non sia alterato ed il fondo sia ricoperto con materiale di pietrame così come disposto dalle circolari Assessoriali territorio ed ambiente del 23 giugno 1987, n. 26356 (GURS 19 settembre 1987, n. 41), BB.CC.AA. del 1° marzo 1990, n. 577, (GURS 7 aprile 1990, n. 18), e dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 1993 come applicato dall'art. 94 ex legge regionale 6 settembre 1993, n. 25;

d) le scarpate di controripa e sottoscarpa siano contenute, per pendenze che lo necessitano con geo tessile, biostuoie o viminate;

1.4. Gestione del territorio.

a) verificare la possibilità di utilizzare il materiale di scavo, dopo le necessarie selezioni e verifiche, per il ripascimento dei litorali in erosione, richiedendo alla Regione Siciliana la convocazione di un Tavolo tecnico, a cui partecipino, oltre la Regione Siciliana e RFI, le province interessate, l'Autorità marittima e i comuni rivieraschi, per determinare l'esistenza della necessità di ripascimento dei litorali in erosione e la tempistica dello stesso, valutando in ogni caso le implicazioni derivanti dall'attraversamento dei centri abitati ed adottando soluzioni che riducano al minimo il transito di mezzi pesanti all'esterno dei cantieri e l'apertura di discariche: RFI si attiverà a seguito degli esiti derivanti dal Tavolo tecnico per la messa a dimora in deposito temporaneo e per il successivo trasporto;

b) dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione delle opere esistenti e indicarne le modalità di smaltimento;

c) riqualificare le aree residuali, attualmente interessate dalle infrastrutture ferroviarie, le aree intercluse e quelle dei cantieri, con l'obiettivo di conseguire il recupero paesaggistico e dare profondità alle formazioni;

d) nella aree destinate provvisoriamente a cantiere e allo stoccaggio di materiale di scavo, dopo l'ultimazione dei lavori sia ripristinato lo stato originario dei luoghi.

1.5 Carattere paesaggistico-architettonico.

a) approfondire dal punto di vista progettuale le soluzioni tecniche adottate per i viadotti, con particolare riguardo al numero ed alla posizione delle pile, e le misure di mitigazione e compensazione proposte; nel dettaglio si ritiene necessario procedere a tali verifiche per eliminare, dall'alveo del corso d'acqua, le pile dei viadotti Alcantara, Letojanni, S. Teresa e Nizza-Alì;

b) rivestire le pile dei viadotti, almeno alla base, e realizzare i muri di qualsiasi tipologia in ottemperanza al disposto dell'art. 13 ex I.R. n. 37/1985, ovvero con pietrame da spacco del tipo locale, sbozzato a mano, senza listatura dei giunti;

c) gli argini e le gabbionate siano risolti con materiale litoide non cementato;

d) le opere in ferro siano tinteggiate con vernici a dispersione micacea, con tonalità cromatiche tipiche dei materiali ferrosi;

e) i terreni provenienti dagli scavi dovranno essere sistemati nelle previste aree in modo da rispettare l'andamento plano altimetrico e morfologico esistente, avendo cura di eseguire una sistemazione finale mediante la piantumazione di essenze vegetali, arboree ed arbustive rigorosamente autoctone della località.

1.6. Carattere localizzativo.

a) inserire nel progetto la lieve variante di tracciato, in relazione al comune di Letojanni indicata come «Soluzione A», che prevede lo spostamento del viadotto Letojanni verso monte di circa 125 m con variazione del tracciamento nei vertici 10 del binario pari e 14 del binario dispari;

b) acquisire le richieste di variante, indicate come soluzioni «B-C-D», rispettivamente proposte dai comuni di Savoca, Furci Siculo - S. Teresa e Alì Terme, in sede di un Tavolo tecnico con Regione e le Realtà territoriali coinvolte, quindi studiare e sviluppare le soluzioni suddette nel progetto definitivo come alternative al progetto base.

1.7. Carattere archeologico.

a) il Servizio per i beni archeologici comunica che il tracciato del raddoppio ferroviario previsto interessa in più punti aree indiziate di presenze archeologiche e quindi si richiede di eseguire un sopralluogo congiunto con i progettisti al fine di concordare le aree indiziate in cui dovranno essere eseguiti gli eventuali saggi preventivi. La RFI potrà rivolgersi all'U.O.VIII del citato Servizio al fine di concordare la data del sopralluogo che potrà anche essere effettuato unitamente ai tecnici del Servizio I;

b) il Proponente dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE n. 761/2001);

c) laddove, per imprescindibili ragioni costruttive e di successiva sicurezza, la finestra della galleria Calatabiano sia necessaria, dovrà essere proposto nel progetto definitivo un tracciato tale che l'imbocco

ed i piazzali, di cantiere e di manovra, non interferiscano né con il vincolo diretto e indiretto richiamato dalla Soprintendenza archeologica di Catania (area Torre Rossa) né con altre aree vincolate.

2. Raccomandazioni.

a) scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

b) approfondire in sede di progetto definitivo lo studio del tracciato, particolarmente nei comuni di Letojanni e Furci Siculo, in modo da ridurre l'impatto visivo dei viadotti e di ogni altro manufatto;

c) valutare la necessita di adottare misure specifiche per la tutela delle sorgenti termali di Alì Terme e della falda freatica di Fiumefreddo di Sicilia;

d) verificare la localizzazione della finestra di Calatabiano e dell'adiacente area di cantiere nel comune di Fiumefreddo di Sicilia in relazione alla possibile interferenza con il sito archeologico;

e) progettare le opere di risistemazione idraulica, previste nell'attraversamento del torrente Malpertugio, in modo da non interferire con il deflusso ordinario;

f) prevedere l'impiego, come misura di compensazione, di vetri a protezione acustica o altre misure di protezione passiva dal rumore nei ricettori e nelle aree dove dovessero riscontrarsi situazioni critiche;

g) verificare l'entità delle vibrazioni prodotte dal passaggio dei treni e, ove necessario, impiegare conglomerati «subballast» con elevate caratteristiche di assorbimento meccanico così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614;

h) rispettare, per le radiazioni non ionizzanti, l'obiettivo di qualità di 3 μT (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2003) nelle zone con presenza di case isolate e di piccole frazioni;

i) acquisire da parte del realizzatore dell'infrastruttura, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione ambientale 1400 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

05A10970

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI-PRA di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI-PRA di Trieste l'11 ottobre 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio ACI di Trieste con nota del 6 ottobre 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 11 ottobre 2005 dalle ore 10,30 alle ore 12,30, a causa di assemblea sindacale del personale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2209/05 del 12 ottobre 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 8 novembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A10910

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 12 ottobre 2005, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 6 ottobre 2005 prot. 2291/U/AffGen/05 ha preannunciato la chiusura anticipata alle ore 11,15 degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pesaro prevista per il giorno 12 ottobre 2005 a causa di assemblea sindacale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACl di Pesaro con nota 1105/praS dell'8 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento dalle 11,15 alle 12,15.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 10 novembre 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A10840

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2005.

Norme di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, n. 179, di regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, e di recepimento della direttiva 2002/94/CEE della commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;

Visto, in particolare:

l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 2005/179, con il quale l'Agenzia delle dogane viene designata quale punto di contatto con gli organismi indicati dagli altri Stati membri per il recupero di taluni crediti di competenza delle Dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

l'art. 14, con il quale si dispone di individuare almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalità specifiche di rimborso ai sensi dell'art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 69/2003;

l'art. 15, con il quale si dispone che l'Agenzia, con proprio provvedimento, determini l'Ufficio competente per le richieste di mutua assistenza e stabilisca le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 16 novembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli Uffici competenti a formulare e/o ricevere richieste di assistenza

1. Il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) è l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per le richieste di assistenza. Esso funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti relativi:

a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

c) dazi all'importazione;

d) dazi all'esportazione;

e) imposta sul valore aggiunto connessa ad operazioni doganali;

f) accise, compresa quella relativa ai tabacchi lavorati;

g) gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti.

2. Il punto di contatto è collegato con la rete «CCN/CSI» che permette le trasmissioni per via elettronica della corrispondenza tra le autorità comunitarie collegate.

3. Il S.A.I.S.A. per l'espletamento della predetta attività si avvale degli uffici locali territorialmente competenti.

4. Con successiva intesa tra l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente in materia di accise sui tabacchi lavorati, saranno disciplinate le modalità di svolgimento del servizio e la gestione delle attività connesse all'applicazione del presente decreto.

5. Il direttore del S.A.I.S.A. o un suo delegato partecipa, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane, al comitato di coordinamento istituito presso l'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Richiesta di informazioni

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di informazioni da uno Stato membro per gli atti di cui all'art. 1, comma 1, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 179/2005 e fornisce le informazioni richieste entro i termini previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 179/2005.

2. Gli uffici doganali dell'Agenzia, per la richiesta di informazioni all'Autorità di uno Stato membro, utilizzano l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE, allegato I, e lo inviano al S.A.I.S.A. che, esaminata la documentazione e la regolarità della richiesta formulata, la inoltra tramite rete CCN/CSI allo Stato membro adito.

Art. 3.

Richiesta di notifica

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 179/2005 e chiede, se necessario, di completarla con informazioni supplementari. Entro i termini previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 179/2005, provvede a trasmettere all'ufficio doganale competente gli atti per la notifica. Detto ufficio dà corso alla notifica e la restituisce al S.A.I.S.A. per il successivo inoltro allo Stato membro richiedente.

2. Per la richiesta di notifica in altro Stato membro, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE allegato II, inviano al S.A.I.S.A. le loro richieste unitamente agli atti da notificare, in duplice copia. Il S.A.I.S.A., esaminata la documentazione e la correttezza della richiesta formulata, la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

Art. 4.

Richiesta di recupero e di provvedimenti cautelari

1. Il S.A.I.S.A., ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto, controlla che ne sussistano i requisiti di cui all'art. 9, decreto ministeriale n. 179/2005 e la trasmette all'ufficio doganale competente, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto. L'ufficio locale, sulla base delle disposizioni nazionali vigenti, procede all'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare e, qualora venga richiesta la sola adozione di misure cautelari, dispone affinché il concessionario adotti dette misure senza procedere alla riscossione.

2. Per il recupero in altro Stato membro dei crediti accertati sul territorio nazionale o per l'adozione di provvedimenti cautelari, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla direttiva 2002/94/CE, allegato III e l'annessa scheda informativa sul credito da recuperare, inviano al S.A.I.S.A. la relativa richiesta corredata dell'originale o di una copia certificata conforme del titolo esecutivo e cioè dell'estratto di ruolo fornito dal concessionario. Il S.A.I.S.A. esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

Art. 5.

Adempimenti dei concessionari

1. I concessionari forniscono mensilmente i dati relativi agli esiti della riscossione ed ai provvedimenti cautelativi adottati di competenza dell'Agenzia delle dogane. La fornitura deve contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti adottati e ad ogni altra notizia relativa all'attività esecutiva intrapresa.

Art. 6.

Disposizioni varie

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in attuazione del presente provvedimento sono riservate e coperte dal segreto professionale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A10972

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e Napoli 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 26725 del 28 ottobre 2005 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 20 ottobre 2005 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi alla sostituzione dei sistemi Server, relativi ai servizi di Pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e Napoli 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 691 del 10 novembre 2005, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 20 ottobre 2005, il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e Napoli 2 dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 novembre 2005

Il direttore regionale: LIBUTTI

05A10966

DETERMINAZIONE 9 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 10227 del 12 ottobre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Parma, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali nel giorno 12 ottobre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da un guasto tecnico al quadro elettrico generale dell'ufficio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 588/05 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Parma;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Parma nel giorno 12 ottobre 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 novembre 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A10839

DETERMINAZIONE 14 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 13966 datata 26 ottobre 2005, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, USI-AIT, CIN UNICOBAS, SINCOBAS, SULT e CNL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 2 novembre 2005, prot. n. 1199/05;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 21 ottobre 2005, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria, Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 novembre 2005

Il direttore regionale: ORSINI

05A10911

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2005.

Integrazione al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2003, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità»;

Vista la deliberazione n. 4, adottata dal consiglio di amministrazione in data 13 aprile 2005, relativa alla costituzione del «Centro AIDS per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS»;

Vista la nota DGRST6/I.4.d.a.7/60/7748 in data 18 luglio 2005, con la quale il Ministero della salute ha espresso il nulla osta all'avvio dell'iter procedimentale di costituzione del Centro suddetto;

Vista la nota DFP/32050/05/1.2.3.1 in data 13 settembre 2005, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha espresso il proprio nulla osta all'istituzione del Centro di cui sopra;

Vista la deliberazione n. 5, adottata dal consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 2005, con la quale è stata modificata la precedente denominazione da «Centro AIDS per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS» in «Centro nazionale AIDS per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS»;

Ritenuto di procedere all'integrazione del proprio citato decreto in data 24 gennaio 2003;

Decreta:

Il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al proprio decreto in data 24 gennaio 2003, è così integrato:

1) all'art. 9, primo comma, dopo la lettera *b)*, è inserito: «*c)* Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS; missione: lotta contro l'HIV/AIDS e le sindromi associate tramite lo studio dei meccanismi patogenetici dell'infezione e della malattia e lo sviluppo di vaccini»;

2) all'art. 12, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma 3: «Al Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS afferiscono le attività svolte dal reparto AIDS del Dipartimento malattie infettive, parassitarie ed immunoderivate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2005

Il presidente: GARACI

05A10964

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2005.

Avvio di istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 225/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 2005;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva europea 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n. 239/04);

la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/05) ed, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 16;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia 7 agosto 2001, n. 184/01, come successivamente modificata dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 21/02 e 1º aprile 2003, n. 29/03 (di seguito: deliberazione n. 229/01);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2005, n. 222/05 (di seguito: deliberazione n. 222/05).

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettere *c)* e da *g)* ad *l)*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità:

controlli l'attuazione, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, delle condizioni e modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi;

controlli lo svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di vendita di gas naturale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

assicuri la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuova iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;

pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali;

ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, le amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea;

con la deliberazione n. 90/04, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale evidenziando le criticità esistenti sotto il profilo concorrenziale e come, a più di un anno dalla completa apertura del mercato dal lato della domanda, il fenomeno di switching fra i clienti del mercato civile possa dirsi del tutto trascurabile;

con deliberazione n. 126/04 l'Autorità ha approvato un Codice di condotta commerciale a cui devono attenersi tutti i venditori del mercato liberalizzato del gas nel presentare offerte commerciali ai clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;

il codice, di cui al precedente alinea, impone ai venditori del mercato liberalizzato del gas precisi obblighi per la trasparenza delle informazioni, per le modalità di presentazione delle offerte, per la confrontabilità dei prezzi, per la scomposizione delle diverse voci che determinano il costo finale per il cliente, per la semplicità del linguaggio utilizzato nei contratti, oltre all'obbligo di consegnare una nota informativa al cliente finale, che consente al cliente finale medesimo di verificare che il contratto offerto sia conforme a quanto previsto dall'Autorità;

con deliberazione n. 138/04 l'Autorità ha definito il sistema di regole per il libero accesso degli operatori alle reti di distribuzione locale del gas, regolamentando specificatamente tra l'altro la sostituzione di imprese di vendita nella fornitura al cliente finale;

sono pervenute agli uffici dell'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali che lamentano comportamenti di soggetti autorizzati alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla deliberazione n. 126/04 a tutela della possibilità per il cliente finale medesimo di effettuare una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale;

sono altresì pervenute segnalazioni da parte di soggetti autorizzati alla vendita che lamentano a loro volta comportamenti violativi, tra l'altro, delle prescrizioni di cui alla deliberazione n. 126/04 a tutela della trasparenza, completezza e non discriminazione delle informazioni, da parte di soggetti concorrenti;

dalle segnalazioni pervenute nonché dalla documentazione trasmessa di cui ai precedenti alinea sono peraltro emersi ulteriori elementi che parrebbero concretizzare comportamenti che contrastano con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di distribuzione e delle relative attività accessorie in particolare con riferimento a creazione di barriere all'uscita del cliente finale o all'entrata di operatori concorrenti della società di vendita societariamente collegata o controllata;

con deliberazione n. 222/05 è stato ordinato alle società del gruppo ASM di Brescia di rimuovere le clausole contenute nel paragrafo 3.2, lettere *b), l)* e *m),* delle Condizioni di accesso, nonché nei paragrafi 3, 12 e 13 del Preziario, e di provvedere ai necessari conguagli a favore degli utenti della rete di distribuzione che abbiano versato corrispettivi previsti nelle condizioni richiamate al precedente alinea, dandone comunicazione all'Autorità;

con la stessa deliberazione n. 222/05 è stata avviata una istruttoria formale nei confronti delle società ASM S.p.a. di Brescia, Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., Cige S.p.a., Sinergia S.p.a., Valgas S.p.a., per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;

il livello di concorrenza nella vendita di gas naturale deve essere valutato sia con riferimento alle condizioni economiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente il servizio di vendita, nonché con riferimento alla concreta possibilità degli operatori del mercato di confrontarsi in modo trasparente, sulla base di condizioni imparziali e neutrali nell'accesso non solo al servizio di distribuzione, ma anche alle relative attività accessorie;

è opportuno affiancare ad interventi volti a sanzionare previsioni in contrasto con le disposizioni dell'Autorità, una più ampia verifica dei comportamenti posti in essere dai soggetti che operano nel mercato;

Ritenuto opportuno:

avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore, nonché sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolano l'uscita del cliente finale o l'entrata di un operatore concorrente della società di vendita societariamente collegata o controllata allo scopo di verificare i presupposti per l'eventuale adozione di interventi di competenza dell'Autorità, da affiancare ai procedimenti volti a rimuovere comportamenti lesivi dei diritti degli utenti al fine di promuovere la concorrenza tra i soggetti che operano nel mercato, tutelando, nel contempo, gli interessi di utenti e consumatori;

prevedere che l'istruttoria conoscitiva si concluda entro il 31 luglio 2006 al fine di permettere in tale lasso temporale l'acquisizione della più ampia campionatura di comportamenti, attraverso non solo il confronto con gli operatori del mercato interessati, ma anche con rilevazioni dirette presso i soggetti interessati;

Delibera:

1) di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di gas naturale ai clienti finali ed in particolare sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore nonché sull'esistenza di barriere poste in essere dai distributori, che ostacolino l'uscita del cliente finale o l'entrata di un operatore concorrente della società di vendita societariamente collegata o controllata;

2) di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità in collaborazione con il direttore della Direzione gas per procedere:

a) allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 1;

b) allo svolgimento, qualora ciò fosse opportuno per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, di analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;

c) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, nonché con le associazioni dei consumatori, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto, nonché alla costituzione, qualora ritenuto necessario, di gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolari contenuti tecnici o specialistici;

d) all'acquisizione, qualora ciò fosse ritenuto necessario, di una più completa campionatura dei comportamenti posti in essere dagli operatori, attraverso la somministrazione di questionari specifici ai soggetti interessati;

e) alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza;

3) di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 venga conclusa entro il 31 luglio 2006.

4) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 28 ottobre 2005

Il presidente: ORTIS

05A10841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante: «Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti».

Il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante: «Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005.

05A10973

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mela di Valtellina» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Tutela Mele di Valtellina con sede in Tovo di S. Agata (Sondrio), via Roma, 80, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA DI VALTELLINA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Le varietà.

L'indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red Delicious;

b) Golden Delicious;

c) Gala.

2.2 Caratteristiche del prodotto.

La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

gruppo *Red Delicious:*

epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni;

forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix;

polpa: bianco-crema, fine, fondente, succosa, molto aromatica, poco acidula;

gruppo *Golden Delicious:*

epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni;

forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix;

polpa: giallina, fine e soda, compatta, croccante e succosa, gradevolmente aromatica, di eccellenti qualità gustative;

gruppo *Gala:*

epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi;

forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix;

polpa: bianca, croccante, molto succosa, dolce e poco acidula.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti comuni della provincia di Sondrio:

Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei confezionatori, nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione.

Le forme di allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V.

Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.

5.2 Densità d'impianto.

I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m.

La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti. L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 3 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m. La densità massima non deve comunque superare i 4000 alberi/ettaro.

5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno.

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. È consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4 Controllo della produzione.

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

Red Delicious: 65 tonn./ha;

Golden Delicious: 68 tonn./ha;

Gala: 65 tonn./ha.

5.5 Irrigazione.

L'irrigazione dev'essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualità della polpa e la serbevolezza della «Mela di Valtellina», ogni pratica irrigua dev'essere sospesa 8 giorni prima della raccolta.

5.6 Raccolta.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm^2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele e secondo il seguente calendario:

Red Delicious: seconda decade di settembre-seconda decade di ottobre;

Golden Delicious: seconda decade di settembre-fine ottobre;

Gala: seconda decade di agosto-seconda decade di settembre.

5.7 Conservazione.

La conservazione della «Mela di Valtellina» avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen (LO), ultra low oxigen (ULO).

In particolare:

la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle mele è compresa, secondo le varietà, tra 0,2 ^{0}C e 2 ^{0}C;

il contenuto di O_2 tra 1% e 3%;

il contenuto di CO_2 tra 1,2% e 3%;

l'umidità relativa tra 90% e 98%.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» non dev'essere superiore a quanto sotto indicato per singola varietà:

Red Delicious: dalla raccolta a fine luglio dell'anno successivo;

Golden Delicious: dalla raccolta a fine agosto dell'anno successivo;

Gala: dalla raccolta a fine aprile dell'anno successivo.

5.8 Confezionamento.

Il confezionamento della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata, per garantire la rintracciabilità ed il controllo; gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.

La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

bins alveolari;

plateaux in cartone;

cartone telescopico (traypak);

cassetta in legno;

cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.

Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.

Fu però soprattutto nel secondo dopoguerra che la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale.

La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.

La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.

Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensare a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei trasporti, etc.

L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela.

La Valtellina è infatti orientata est-ovest ed a nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.

La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.

Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9 ºC (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5 ºC (registrata in agosto).

La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm.

La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.

La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.

I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.

Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.

L'insieme dei fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della mela: questi peculiari fattori, insieme alla secolare attività dell'uomo, alle sue capacità culturali e alla messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva, (ivi compresi il mantenimento delle tecniche di coltivazione della mela nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne), contribuiscono a conferire alla «Mela di Valtellina» caratteristiche uniche, riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica specifica sia dalla valorizzazione commerciale.

La reputazione della «Mela di Valtellina» è stata crescente fin dagli anni 60. Allo scopo di meglio valorizzare il prodotto, nacque infatti nel 1961 il Consorzio Valtellinese delle Cooperative Ortofrutticole, che concorse alla definizione del «sistema melo» in Valtellina. Questo fu possibile anche grazie alla collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura, che hanno contribuito a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese.

Dal 1982, proprio in virtù delle specificità del territorio, la mela di Valtellina viene valorizzata dal Consorzio di Tutela Mele di Valtellina, che ha contribuito alla diffusione della «Mela di Valtellina» presso i consumatori italiani ed esteri, attraverso le molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al top della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

L'identificazione del prodotto IGP deve avvenire nelle confezioni sigillate o sui singoli frutti in cui deve apparire la dicitura «Mela di Valtellina» indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non può interessare meno del 70% dei frutti presenti in confezione.

Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo è rappresentato dalla dicitura «Mela di Valtellina» indicazione geografica protetta. Gli indici colorimetrici sono i seguenti: Rosso (pantone red 032), Verde (pantone 355) e Nero (100%). Il carattere da utilizzare è il Futura Bold.

Mela di Valtellina
Indicazione Geografica Protetta

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Mela di Valtellina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

05A10817

Domanda di registrazione della denominazione «Antequera», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 177 del 19 luglio 2005, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Oleicola Hojiblanca de Malaga, S.C.A. De 2º Grado, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Antequera».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10799

Domanda di registrazione della denominazione «Huile d'Olive de Nimes», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 225 del 14 settembre 2005, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dal Syndicat des Oléiculteurs du Gard et Environs pour la Défense et la Promotion des Appellations d'Origine Contrôlées Huile d'Olive de Nimes ed Olive de Nimes, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Huile d'Olive de Nimes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10800

Domanda di registrazione della denominazione «Pataca de Galicia» o «Patata de Galicia», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 240 del 30 settembre 2005, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da S.A.T. N447 Xuga - a Limia e Cooperativa de Santaballa, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli ortofrutticoli, denominato «Pataca de Galicia» o «Patata de Galicia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10801

Domanda di registrazione della denominazione «Clementine de Corse», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 240 del 30 settembre 2005, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Association pour la Défense et la Promotion de la Clémentine de Corse - Aprodec, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli ortofrutticoli, denominato «Clementine de Corse».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10802

Domanda di registrazione della denominazione «Poniente de Granada», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 274 del 5 novembre 2005, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di

origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli extravergine di oliva, denominato «Poniente de Granada».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10803

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite de La Rioja», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 172 del 12 luglio 2005, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'«Asolrioja» Asociación de Trujales y Olivicultores de La Rioja, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Aceite de La Rioja».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10804

Domanda di registrazione della denominazione «Huile d'Olive de Nice», ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 172 del 12 luglio 2005, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dal Syndicat Interprofessionnel de l'Olive de Nice, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Huile d'Olive de Nice».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

05A10805

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici

Con deliberazione del comitato nazionale Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 20 settembre 2005, prot. n. 03/CN/Albo, sono stati definiti i criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici. La deliberazione è pubblicata sul sito dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (http://www.albogestionerifiuti.it).

05A10867

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quattvaxem»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 635 del 10 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: QUATTVAXEM anche nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 dose 0,5 ml, «sospensione iniettabile» 10 flaconi da 1 dose 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - c.a.p. 53100, codice fiscale 01392770465.

Confezione: «sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 035029014 (in base 10) 11F00Q (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiron S.r.l. stabilimento sito in Bellaria-Rosia-Sovicille (Siena).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml di vaccino contiene:

principi attivi: anatossina difterica purificata: non meno di 30 U.I.; anatossinia tetanica purificata non meno di 60 U.I.; sospensione bordetella pertussis: non meno di 4 U.I. (limite fiduciale inferiore non meno di 2 U.I.); oligosaccaride capsulare di haemophilus influenzae tipo b coniugato a circa 25μg di proteina cross reacting material 197 (CRM 197): 10μg;

eccipienti: alluminio fosfato 1,360 mg; sodio cloruro 4,50 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Residuo del processo produttivo: sodio etil-mercurio-tiosalicilato (conservante) in quantità non superiore a 12,5 μg/dose.

Confezione: «sospensione iniettabile» 10 flaconi da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 035029026 (in base 10) 11F012 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto intero: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Chiron S.r.l. stabilimento sito in Bellaria-Rosia-Sovicille (Siena).

Composizione: ogni dose di 0,5 ml di vaccino contiene:

principi attivi: anatossina difterica purificata: non meno di 30 U.I.; anatossina tetanica purificata non meno di 60 U.I.; sospensione bordetella pertussis: non meno di 4 U.I. (limite fiduciale infe-

riore non meno di 2 U.I.); oligosaccaride capsulare di haemophilus influenzae tipo b coniugato a circa 25 μg di proteina cross reacting material 197 (CRM 197): 10 μg;

eccipienti: alluminio fosfato 1,360 mg; sodio cloruro 4,50 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Residuo del processo produttivo: sodio etil-mercurio-tiosalicilato (conservante) in quantità non superiore a 12,5 μg/dose.

Indicazioni terapeutiche: «Quattvaxem» (DTPHib) è indicato per l'immunoprofilassi attiva primaria contro difterite, tetano e pertosse e contro le malattie causate da H.influenzae tipo b.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 035029014 (in base 10) 11F00Q (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

«sospensione iniettabile» 10 flaconi da 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 035029026 (in base 10) 11F012 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 035029014 «sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 dose 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035029026 «sospensione iniettabile» 10 flaconi da 1 dose 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10869

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8

05A10906

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501271/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.